



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "T. GULLI"


Scienze Umane - S.U. Opzione Economico Sociale – Linguistico - Musicale

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 - Codice Univoco UF9IYV

Liceo Statale TOMMASO GULLI' - RC
Prot. 0000027 del 03/01/2024
IV (Uscita)



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

*Adottato dal Consiglio d'Istituto
in data 4/12/2023*

Anno Scolastico 2023/2024

**Il Dirigente Scolastico
dott. Francesco Praticò**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

INDICE GENERALE

Premessa	3
Articolo 1 - Principi generali	3
Articolo 2 - Iscrizioni	4
Articolo 3 - Patto educativo di corresponsabilità.....	4
Articolo 4 - Formazione classi.....	4
Articolo 5 - Durata e orario delle lezioni	5
Articolo 6 - Accesso ai locali dell'Istituto.....	5
Articolo 7 - Vigilanza.....	6
Articolo 8 - Assenze dalle lezioni	7
Articolo 9 - Entrate in ritardo e uscite anticipate.....	7
Articolo 10 - Controlli su assenze, ritardi e uscite anticipate.....	8
Articolo 11 - Infortuni.....	9
Articolo 12 - Esonero dalle lezioni di Scienze Motorie e Sportive	9
Articolo 13 - Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica.....	9
Articolo 14 - Comportamento corretto e rispetto delle strutture - Danneggiamenti.....	10
Articolo 15 - Divieto di fumo	11
Articolo 16 - Azioni disciplinari.....	11
16.17 - Quadro sinottico (azioni disciplinari.....	13
Articolo 17 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.....	18
Articolo 18 - Organo di Garanzia	18
Articolo 19 - Colloqui con il Dirigente	19
Articolo 20 - Regole per l'attività didattica	19
Articolo 21 - Partecipazione degli studenti alla vita della scuola.....	20
Articolo 22 - Partecipazione dei genitori alla vita della scuola	20
Articolo 23 - Diritto alla libera manifestazione delle proprie opinioni	21
Articolo 24 - Assemblee degli studenti e dei genitori	22
Articolo 25 - Organi Collegiali.....	24
Articolo 26- Accesso alla Biblioteca, ai Laboratori, alle palestre e alle aule speciali	25
Articolo 27 - Accesso ai servizi scolastici.....	25
Articolo 28 - Utilizzo cellulari	25
Articolo 29 Sicurezza	26
Articolo 30 - Validità del Regolamento e modifiche	26

PREMESSA

Il presente Regolamento del Liceo Tommaso Gulli si fonda sulle disposizioni normative vigenti in materia scolastica, con particolare riguardo ai seguenti testi di riferimento:

- DPR 416, 417, 419/1974 - Decreti delegati;
- la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, la quale sancisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il Dlgs n. 297 del 16 aprile 1994. "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante norme per l'attuazione dell'autonomia scolastica, inserendola nel più ampio contesto della riorganizzazione dell'intero sistema formativo;
- il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249";
- il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
- il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo";
- il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- la legge n.71 del 29 maggio 2017 recante norme sul bullismo e cyberbullismo;
- il piano nazionale per l'educazione al rispetto (nota prot. 5515 del 27 ottobre 2017);
- la C.M. n. 107190 del 19 dicembre 2022 sul divieto di utilizzo del cellulare in classe.

Tale regolamento è rivolto a coloro che, a diverso titolo, operano all'interno della scuola. Ogni operatore ed utente all'interno dell'istituto è pertanto tenuto a conoscerlo e ad applicarlo. Tale regolamento è disponibile sul sito della scuola oltre che in bacheca.

Il regolamento di disciplina è adottato dal C.d.I., previa consultazione delle varie componenti scolastiche. Ogni modifica al presente Regolamento sarà adottata con la medesima procedura. Esso è distribuito a tutti gli studentiall'atto dell'iscrizione.

Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 *“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio [...]”* - [Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 1, commi 1 e 2].

“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.” [ibid., comma 4]

Le linee dell'attività didattica e formativa di Istituto hanno come scopo la realizzazione delle finalità generali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, incentrate particolarmente sullo sviluppo della personalità degli allievi e della loro cultura in rapporto alle esigenze di una società democratica che ha il suo punto di riferimento unificante nella Carta Costituzionale. I rapporti all'interno della scuola sono caratterizzati dal rispetto della specifica identità umana, sociale e culturale di ciascuno e dalla centralità della relazione educativa fra docente e studente.

L'azione didattica mira inoltre a promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità e a favorire, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, un efficace orientamento nella duplice prospettiva della prosecuzione degli studi in ambito universitario o post-secondario ovvero dell'inserimento nel mondo del lavoro. In tale ambito la scuola favorisce il rinnovamento della didattica nel senso dell'adozione di metodologie flessibili e atte a recepire le esigenze della vita culturale e sociale in continuo divenire e si apre al contributo delle agenzie formative e delle forze sociali e culturali esterne operanti sul territorio.

Articolo 2 – ISCRIZIONI

2.1 Le iscrizioni, corredate della documentazione necessaria, saranno accettate in base alle disposizioni dell'autorità scolastica e compatibilmente con le capacità ricettive dell'Istituto. Il Consiglio di Istituto fisserà annualmente i criteri per la selezione delle eventuali domande in soprannumero e provvederà a darne tempestiva comunicazione alle famiglie interessate.

Articolo 3 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

3.1 Ai sensi dell'art. 3 DPR 235/2007, i genitori e gli studenti sono tenuti a sottoscrivere, contestualmente alla prima iscrizione all'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, che esplicita in modo dettagliato e condiviso i diritti, i doveri e le responsabilità della comunità scolastica, degli studenti e dei genitori.

3.2 Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 4 - FORMAZIONE CLASSI

4.1 (formazione). Le classi formate dal Dirigente scolastico che potrà avvalersi dell'ausilio di una commissione all'uopo designata, secondo i criteri indicati dal Consiglio d'Istituto e le proposte del Collegio docenti e conformemente alle norme vigenti, devono rimanere immutate fino all'integrale compimento del corso, salvo trasferimenti per comprovate esigenze didattiche e logistiche o per richiesta motivata delle famiglie, da vagliarsi da parte del Dirigente scolastico.

4.2 (accorpamenti). Nel caso in cui per qualsiasi ragione si rendano necessari smistamenti o accorpamenti di classi, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e sentiti i docenti delle classi, individuerà la/e classe/i da smistare o accorpare e procederà di conseguenza, dandone comunicazione alle famiglie direttamente interessate.

Articolo 5 - DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI

5.1 (orario annuale). L'anno scolastico deve comprendere, ai sensi della normativa vigente, almeno 200 giorni di lezione (cfr. calendario scolastico nazionale per quanto riguarda il monte-ore annuale) ovvero 33 settimane complete. L'orario di inizio e termine delle lezioni è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo conto della normativa in materia, delle caratteristiche specifiche degli indirizzi di studio attivati, degli orari dei mezzi di trasporto pubblico e di eventuali provate esigenze degli studenti e del personale di servizio.

5.2 (orario giornaliero medio). L'orario giornaliero sarà strutturato di norma in lezioni della durata di un'ora ciascuna dal lunedì al sabato, salvo delibere in senso contrario del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, ispirate ai principi di attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa, che riguardino tutte le classi dell'Istituto ovvero un numero limitato di esse (suddivise per indirizzo).

5.3 (riduzione della durata delle lezioni). Eventuali riduzioni - senza obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate - della durata dell'ora di lezione, per gravi e insuperabili esigenze organizzative, logistiche e di trasporti ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa ministeriale, dovranno essere decise dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio docenti. Le eventuali riduzioni della durata dell'ora di lezione non giustificate dai suddetti motivi rientrano invece nell'ambito della attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa e, ove deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, comportano per docenti e studenti l'obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate in attività didattiche rivolte alla totalità delle classi coinvolte nella riduzione, nelle forme deliberate.

5.4 (compilazione dell'orario delle lezioni). L'elaborazione dell'orario delle lezioni sarà curata dalla Presidenza, in collaborazione con una commissione appositamente nominata. L'orario deve essere predisposto secondo criteri didattici, tenendo conto di particolari attività di sperimentazione o programmazione didattica avviate nell'Istituto e, nei limiti del possibile, delle proposte avanzate dal Collegio o dai Consigli di classe.

Articolo 6 - ACCESSO AI LOCALI DELL'ISTITUTO

6.1 (principio generale.) Annualmente il Consiglio di Istituto fissa l'orario di apertura e di chiusura dell'edificio scolastico e i criteri per l'utilizzo degli spazi.

6.2 (orario mattutino). È consentito agli studenti l'accesso ai locali dell'Istituto dieci minuti prima dell'orario di inizio della prima ora di lezione. Il personale docente in servizio alla prima ora dovrà

essere presente in classe puntuale all'inizio della lezione.

6.3 (orario pomeridiano). In orario pomeridiano la scuola sarà aperta per le riunioni degli organi collegiali e per consentire l'effettuazione di tutte le attività curricolari ed extracurricolari regolarmente approvate dagli organi medesimi o autorizzate dal Dirigente scolastico.

Nell'arco della giornata è consentito ai genitori o a chi esercita la patria potestà l'accesso ai locali dell'Istituto per fruire del servizio di Segreteria (durante gli orari di apertura al pubblico), per conferire con il Dirigente scolastico o con i docenti o per partecipare alle riunioni degli organi collegiali.

Chiunque entri nella scuola nell'arco della giornata è tenuto a motivare le ragioni della propria presenza al personale incaricato a qualsiasi titolo della vigilanza.

In orario pomeridiano gli studenti, anche riuniti in gruppi o associazioni, potranno usufruire dei locali della sede centrale dietro autorizzazione del Dirigente scolastico e con le modalità previste dalla ex D.M. 133/96 e con gli orari deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Analogamente, gli organismi rappresentativi dei genitori potranno utilizzare - previa autorizzazione del Dirigente scolastico - i locali della scuola per tenervi riunioni e assemblee.

6.4 (riunioni). Ogni gruppo, associazione o organismo rappresentativo di genitori e studenti è tenuto al massimo rispetto dei locali concessi per le riunioni. All'interno di ogni gruppo o associazione studentesca vi deve essere almeno uno studente maggiorenne che si renda garante della vigilanza dei partecipanti, e di eventuali danni. In caso di imbrattamenti o danneggiamenti di qualsiasi sorta sarà immediatamente revocata l'autorizzazione all'uso dei locali.

6.1 (divieti). Non è consentito l'utilizzo dei locali dell'Istituto per attività che, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, contrastino con la legalità costituzionale o con i principi democratici a cui si ispira il presente Regolamento.

Articolo 7 – VIGILANZA

7.1 (principio generale). I compiti di vigilanza sono affidati al personale docente e ausiliario, nell'ambito delle rispettive mansioni e dell'orario di servizio di ciascuno.

7.2 (prima e ultima ora di lezione). I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio della lezione (ore 7,50); quelli in servizio all'ultima ora sono tenuti a sorvegliare l'uscita degli studenti dalle classi e dall'edificio. Non è consentito ai docenti - in particolare all'ultima ora - lasciar uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campanella indicante il termine della lezione.

7.3 (cambio d'ora). Durante il "cambio" dell'ora il trasferimento dei docenti da una classe all'altra ovvero lo spostamento delle classi dall'aula ai laboratori o alle palestre e viceversa devono avvenire in modo rapido e ordinato onde evitare l'effettivo accorciamento dei tempi di lezione. I docenti sono evidentemente tenuti ad accompagnare le proprie classi durante i suddetti spostamenti e ad esercitare la necessaria vigilanza. Durante il cambio dell'ora gli studenti non devono fare rumore o allontanarsi dall'aula per non disturbare il lavoro delle classi vicine e

consentire il regolare e tempestivo inizio della lezione successiva.

7.4 (durante le lezioni). Durante le lezioni i docenti possono lasciar uscire gli alunni dall'aula solo in caso di effettiva necessità e uno alla volta. Simili uscite vanno limitate allo stretto indispensabile e non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento della lezione.

Articolo 8 - ASSENZE DALLE LEZIONI

8.1 (principio generale). La frequenza è obbligatoria per tutte le lezioni, salvo gli esoneri consentiti dalla legge.

8.2 (assenze collettive). Anche le assenze in occasione di manifestazioni devono essere giustificate sul RE, specificandone la motivazione in modo non generico. A tale proposito si ricorda che, nell'interesse degli alunni stessi, simili "assenze collettive" vanno il più possibile evitate.

8.3 (giustificazione delle assenze). Le giustificazioni devono essere controllate dal docente della prima ora di lezione.

8.4 (validità dell'anno scolastico). Si ricorda che Il DPR 22 giugno 2009 n. 122 art. 14 comma 7, che prevede che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno in corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Articolo 9 - ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE

9.1(entrata in ritardo). Il ritardo degli studenti alle lezioni incide sul regolare svolgimento dell'attività didattica di tutta la classe ed è pertanto da limitare ai casi di effettiva necessità. Gli studenti che arrivano a scuola entro le ore 8.10 sono ammessi alle lezioni direttamente dal docente della prima ora, che, fatto l'appello alle ore 8.00, segna sul registro di classe l'ora in cui gli stessi si presentano. Dopo le ore 8.10 non è più consentito l'accesso in Istituto agli studenti, per tutta la prima ora. Gli alunni in ritardo possono entrare a scuola alle ore 8.55; si recano nella propria classe al suono della campanella e vengono ammessi alle lezioni direttamente dal docente della seconda ora.

9.1.1 Non è giustificato alcun ritardo e non è consentito l'ingresso in Istituto oltre le ore 9.00 nemmeno per gli studenti che, per qualsiasi motivo, hanno autorizzazione all'ingresso in seconda ora. Solo agli studenti in possesso di documentazione - da presentarsi in Vicepresidenza - di analisi cliniche effettuate nella mattinata è consentito l'ingresso in Istituto, esclusivamente al termine della seconda ora, alle 9.55. Il docente della terza ora annota tale ritardo, autorizzato dalla Vicepresidenza, sul registro di classe.

9.1.2 Tutti i ritardi devono essere tempestivamente giustificati. Qualora non siano provvisti di giustificazione, gli studenti sono tenuti a presentarla il giorno successivo all'insegnante della prima ora. In caso di protratto ritardo nella presentazione della giustificazione, il Coordinatore prende i provvedimenti previsti dal presente regolamento. Ogni entrata in ritardo va giustificata

separatamente; non è consentito giustificare insieme due o più ritardi.

9.2 (ritardi). I ritardi di un'ora vanno computati ai fini della validità dell'anno scolastico.

9.3 (uscite anticipate). Tutti gli studenti potranno essere autorizzati all'uscita anticipata solo se rilevati dai genitori (o da persone da loro formalmente delegate); i collaboratori stessi provvederanno ad avvisare l'allievo direttamente in classe e il docente dell'ora riporterà sul registro online l'uscita anticipata. Solo per gli studenti che abbiano compiuto 16 anni, il genitore potrà richiedere l'uscita anticipata autonoma, dalle ore 11 in poi, il giorno precedente attraverso email alla scuola allegando documento d'identità.

9.4 (uscite anticipate, casi particolari). In caso di cure mediche che richiedano una profilassi ripetuta per più giorni, consecutivi e non, la famiglia concorda in anticipo con la Presidenza il calendario delle uscite anticipate necessarie. In casi eccezionali il Dirigente scolastico può discrezionalmente concedere autorizzazioni in deroga alla normativa di cui sopra.

Qualsiasi uscita anticipata deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In assenza dell'autorizzazione del Dirigente scolastico (o del suo delegato) i docenti non possono per nessun motivo lasciar uscire anticipatamente gli alunni, né tanto meno firmare di propria iniziativa autorizzazioni all'uscita. L'uscita anticipata di una o più ore va computata ai fini della validità dell'anno scolastico.

9.5 (permessi permanenti). Ove sussistano insuperabili problemi logistici imputabili al servizio dei mezzi di trasporto, il Dirigente scolastico potrà concedere l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata ovvero all'entrata posticipata per un massimo di 10 minuti (entrata 8:15 e uscita 12:45), per uno o più giorni della settimana in relazione alle specifiche esigenze. Simili permessi saranno concessi solo nel caso in cui risulti che la perdita del pullman o del treno costituirebbe per lo studente un'obiettivo difficoltà ad organizzare proficuamente lo studio pomeridiano. Le richieste di concessione dei suddetti permessi, firmate da un genitore e corredate da fotocopia dell'orario settimanale del/i mezzo/i pubblico/i abitualmente utilizzato/i dallo studente, devono essere presentate al Dirigente scolastico il più sollecitamente possibile all'inizio dell'anno scolastico. È facoltà del Dirigente scolastico non concedere i suddetti permessi in presenza di richieste non adeguatamente motivate.

Articolo 10 - CONTROLLI SU ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE

10.1 La Presidenza si riserva di non concedere il permesso di uscita anticipata se la richiesta non appare motivata da reali e valide esigenze.

10.2 La verifica delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate viene effettuata dal Coordinatore che, nei casi di infrazioni, prenderà i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento d'Istituto.

Articolo 11 - INFORTUNI

11.1 Gli studenti sono tenuti a segnalare immediatamente al Docente dell'ora o direttamente alla Presidenza eventuali incidenti, infortuni o qualsiasi episodio che possa aver dato luogo a danno fisico o materiale a sé o a terzi.

11.2 In caso di indisposizione grave o infortunio degli alunni, il personale scolastico provvede ad avvertire telefonicamente la famiglia ed, eventualmente, richiederà l'intervento del Pronto Soccorso. In caso di indisposizione lieve verranno comunque avvertiti telefonicamente i genitori o, in caso di irreperibilità di questi, i parenti più prossimi.

I casi di infortunio - e in particolare quelli legati alle attività fisiche e sportive - verificatisi nei locali dell'Istituto, in altri spazi in cui si tengano attività curricolari o durante attività extracurricolari, uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione e altre iniziative analoghe devono essere segnalati immediatamente alla Presidenza perché si possa aprire la relativa pratica assicurativa.

Articolo 12 - ESONERO DALLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

12.1 Il Dirigente scolastico concede esoneri, temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche di Educazione fisica incompatibili con lo stato di salute dell'alunno/a, su richiesta della famiglia completata da certificato medico.

12.2 L'eventuale esonero non dispensa dalla frequenza alle lezioni di Educazione fisica, obbligatoria per legge, in quanto l'alunno/a esonerato/a dalle esercitazioni pratiche è comunque tenuto/a a partecipare alle lezioni limitatamente agli aspetti compatibili con il suo stato di salute (ad es. assistenza, organizzazione attività, arbitraggio e simili), a studiare gli argomenti di teoria previsti dalla programmazione annuale del docente perseguendo, al pari degli altri studenti, gli obiettivi formativi della disciplina attraverso esperienze didattiche di tipo pratico, teorico e organizzativo all'interno delle dinamiche relazionali del gruppo-classe.

Articolo 13 - STUDENTI NON AVVALENTESI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

13.1 Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dello studente minorenni, ovvero lo studente maggiorenne, dichiarano la scelta di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC).

Coloro che scelgono di non avvalersi dell'IRC, dovranno indicare una delle seguenti opzioni alternative:

- Studio individuale.
- Entrata posticipata o uscita anticipata (solo nel caso in cui l'ora di IRC sia prevista in prima o ultima ora di lezione).

Articolo 14 - COMPORTAMENTO CORRETTO E RISPETTO DELLE STRUTTURE - DANNEGGIAMENTI

14.1 (rispetto tra le persone). I rapporti all'interno dell'Istituto devono essere sempre caratterizzati da correttezza e rispetto come definito all'Art.1 del presente regolamento e all'interno del Patto Educativo di Corresponsabilità.

14.2 (rispetto delle strutture). Il principio del rispetto del bene comune e dell'ambiente di studio e di lavoro è considerato preciso dovere civico per tutte le componenti scolastiche, che sono pertanto tenute ad esercitare la massima cura nei confronti dei locali (aule, corridoi, atrio, scale, palestre eccetera), delle suppellettili scolastiche, delle attrezzature e del materiale scientifico e didattico.

14.3 (pulizia delle aule). Gli studenti sono tenuti a lasciare le aule pulite e ordinate al termine della mattinata, gettando rifiuti e cartacce negli appositi contenitori. I docenti, e in particolare quelli in servizio all'ultima ora, si incaricheranno di controllare che ciò avvenga. Nel caso in cui un'aula venga lasciata in condizioni di sporcizia, il collaboratore incaricato della pulizia provvederà ad avvertire immediatamente la Presidenza (o, in succursale, il docente referente); in questo caso saranno gli studenti della classe ad incaricarsi della pulizia durante l'intervallo della mattina successiva.

14.4 (cambi d'ora e trasferimenti aula-laboratorio). Durante l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, negli intervalli, nei cambi d'ora e in assenza degli insegnanti, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, senza recare disturbo o danno a persone e cose.

14.5 (danni). In caso di danneggiamento si applicheranno i seguenti principi: chi venga ritenuto responsabile di qualsiasi danneggiamento a locali, attrezzature, arredi o altro è tenuto a risarcire il danno; nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumersi l'onere del risarcimento per i danni relativi agli spazi da essa occupati nella sua attività didattica; nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti contestati, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni di cui al comma successivo; qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe che abitualmente la occupa, l'aula in questione viene equiparata al corridoio; se i danni riguardano spazi collettivi, quali l'atrio o altri locali simili, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica. La Giunta esecutiva si incaricherà di effettuare la stima dei danni e di comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante. Qualora la famiglia per qualsiasi ragione rifiutasse di pagare il danno, il Dirigente Scolastico procederà a sporgere denuncia all'autorità competente e attiverà la procedura per l'irrogazione di sanzione disciplinare.

Le somme ricavate dal risarcimento danni, versate a cura delle famiglie sul conto corrente della scuola secondo le modalità indicate dal Consiglio di Istituto, saranno acquisite al bilancio di Istituto.

Articolo 15 - DIVIETO DI FUMO

15.1 (divieto). Ai sensi della legge n. 584 dell'11.11.1975 è fatto divieto di fumare all'interno dei locali della scuola, ivi compresi l'atrio, le scale, i corridoi, i servizi igienici e tutti gli altri spazi aperti al pubblico. Tale divieto si giustifica, oltre che in base al dettato legislativo, anche con la necessità che la scuola educi gli studenti alla tutela della salute, propria e altrui, e alla prevenzione delle malattie legate al tabagismo.

15.2 (vigilanza). Il Dirigente scolastico nomina annualmente il/i docente/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza di tale norma, in sede e in succursale. Su segnalazione dei suddetti incaricati il Dirigente scolastico procederà a contestare le infrazioni al presente divieto, a verbalizzarle e a trasmetterle all'autorità competente perché venga comminata la sanzione stabilita dalla legge.

Articolo 16 - AZIONI DISCIPLINARI

16.1 (premessa). Il presente regolamento ha come principale riferimento normativo il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti delle Scuole Secondarie*) e tiene conto di tutte le sue successive modifiche e integrazioni ed in particolar modo delle modifiche agli articoli 4 e 5 introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 e della Legge bullismo e cyberbullismo n.71/2017.

16.2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

16.3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

16.4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

16.5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

16.6 Nell'attuazione delle sanzioni ci si ispirerà al principio della gradualità della sanzione in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Durante i periodi di allontanamento dalla scuola è previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori al fine di

preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

16.7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è adottata dal Consiglio di Istituto.

16.8 Il temporaneo allontanamento (sospensione) dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

16.9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

16.10 Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

16.11 Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

16.12 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

16.13 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

16.14 Nessuna azione o comportamento dello studente può essere sanzionato se ha avuto luogo fuori dei locali scolastici e delle sue pertinenze, ad eccezione delle infrazioni commesse durante viaggi di istruzione, stage linguistici, PCTO, visite didattiche ed attività collegate comunque alla vita della scuola.

16.15 *(infrazioni commesse durante gli esami)*. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e si applicano anche ai candidati esterni.

16.16 In presenza di infrazioni disciplinari, si applicano i seguenti tipi di sanzioni:

1. **RICHIAMO VERBALE o NOTA GENERICA** da parte del docente. Tre richiami danno luogo ad una nota disciplinare riportata sul registro elettronico da parte del docente.
2. **NOTA DISCIPLINARE** da parte dei docenti e/o del coordinatore della classe (ne viene data comunicazione tramite il Registro Elettronico). Il reiterarsi di comportamenti sanzionati con nota disciplinare comporteranno una sanzione più grave (cinque note danno luogo ad una sospensione da 1 a tre giorni).
3. **SOSPENSIONE DALLE LEZIONI** per un periodo non superiore ai 15 giorni, disposto dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti di studenti e genitori, riunito anche in seduta straordinaria;
4. **SOSPENSIONE DALLE LEZIONI** per un periodo superiore a 15 giorni, disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di classe;
5. **ALLONTANAMENTO** dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di Classe;
6. **ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di Classe.

16.17 QUADRO SINOTTICO (AZIONI DISCIPLINARI)

Addebiti	Sanzioni	Organi competenti	Effetti collaterali
1) Lievi infrazioni al regolamento: a) disturbo durante la lezione b) mancanza di libri, quaderni o altro che sia stato richiesto dal docente per lo svolgimento dell'attività didattica c) ritardo nella consegna o mancata esecuzione di compiti o attività assegnate d) ritardo nella giustificazione di assenze o ritardi lunghi	Nota generica	Docente/ Coordinatore di classe	Convocazione eventuale della famiglia Incidenza sul voto di condotta
2) Assenze sistematiche in caso di verifiche programmate	Nota disciplinare	Docente /Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta
3) Sorpreso a copiare durante le verifiche con	Nota disciplinare	Docente/ Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta

prove evidenti			
4) Mancanza di puntualità nell'entrare in classe al cambio d'ora o dopo l'uscita ai servizi o nel trasferimento da un'aula all'altra	Nota disciplinare	Docente/ Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta
5) Uscita dall'aula senza permesso	Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe	Incidenza sul voto di condotta
6) Frequenti ritardi in ingresso	Richiamo verbale	Coordinatore di classe	Eventuale convocazione della famiglia. Incidenza sul voto di condotta
7) Disturbo reiterato e continuo durante una lezione tale da impedirne il regolare svolgimento	Nota disciplinare	Docente	Eventuale convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
8) Uso improprio e non autorizzato di Internet sui propri dispositivi durante le lezioni nei laboratori e nelle aule attrezzate con PC e/o postazioni multimediali connesse alla Rete d'Istituto	Nota disciplinare	Docente/Coordinatore di classe	Eventuale convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
9) Uso del cellulare durante le ore di lezione, senza autorizzazione del docente.	Nota disciplinare	Docente/Coordinatore di classe	Eventuale convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
10) Inosservanza del divieto di fumare all'interno dei locali e delle pertinenze dell'Istituto	Nota disciplinare Sanzioni amministrative previste dalla legge	Docente, Dirigente Scolastico o Collaboratore Vicario, anche su segnalazione di un Docente o di un collaboratore scolastico	Eventuale convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
11) Uscita dall'Istituto senza autorizzazione	Nota disciplinare Sospensione 1-3 giorni	Docente/ Coordinatore di classe/ Consiglio di classe	Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione

			immediata della famiglia Incidenza sul voto di condotta
12) Falsificazione della firma dei genitori (o di chine fa le veci) su altri documenti interni	Nota disciplinare Sospensione da 1 a 3 giorni	Coordinatore di classe/ Consiglio di classe	Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
13) Acquisizione e/o divulgazione e/o pubblicazione di foto, registrazioni audio o video di terzi all'interno del complesso scolastico senza autorizzazione del Dirigente scolastico. Costituisce aggravante lo scopo di offesa o lesione della dignità delle persone e dell'istituzione scolastica	Nota disciplinare Sospensione da 1 a 3 giorni se con aggravante fino ad 15 giorni	Docente/Coordinatore di classe/ Consiglio di classe	Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
14) Furto ai danni di chi operi o si trovi anche solo temporaneamente nell'istituto	Nota disciplinare Sospensione di minimo 3 fino a 15 giorni a seconda dell'entità del furto	Docente/Coordinatore di classe/ Consiglio di classe	Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta
15) Danni alle strutture, agli strumenti e ai sussidi didattici o alla proprietà altrui	Nota disciplinare se colposi: risarcimento danni se dolosi: da 3 a 15 giorni di sospensione (secondo la gravità del danno)	Docente/ Coordinatore di classe/ Consiglio di classe	Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta Riparazione o rimborso dell'eventuale danno

<p>16) Non osservanza delle norme di sicurezza e comportamenti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone. Introduzione nell'istituto di strumenti pericolosi per la salute.</p>	<p>Nota disciplinare Sospensione da 3 a 15 giorni (secondo la gravità)</p>	<p>Docente/ Consiglio di classe/Consiglio d'istituto</p>	<p>Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta Riparazione o rimborso dell'eventuale danno</p>
<p>17) Intemperanze verbali:insulti, offese verbali e/o scritte, gesti di natura dispregiativa verso coloro che operano con ruoli diversi all'interno della scuola. Offese alle convinzioni religiose, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alle convinzioni politiche o alla diversità in generale.</p>	<p>Nota disciplinare sospensione da 3 a 15 giorni o per un periodo superiore a 15 giorni (secondo la gravità).</p>	<p>Docente/ Coordinatore di classe/Consiglio d'Istituto</p>	<p>Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>
<p>18) Introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti di qualunque tipo esse siano, nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto o durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.</p>	<p>Nota disciplinare sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a 7 giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo</p>	<p>Docente/Coordinatore di classe/Consiglio di classe /Consiglio d'istituto</p>	<p>Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>

<p>19) Violenza fisica a dannodi persone.</p>	<p>Nota disciplinare/ Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a 5 giorni/ Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni / Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo</p>	<p>Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>	<p>Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>
<p>20) Atti di bullismo e cyberbullismo, cioè atti reiterati di sopraffazione, violenza, intimidazione, umiliazione a danno di persone. Costituisce aggravante la condizione di particolare fragilità fisica, emotiva o psicologica della vittima.</p>	<p>Nota disciplinare e Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a 7 giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo</p>	<p>Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>	<p>Ammonizione del Dirigente Scolastico Convocazione della famiglia Incidenza sul voto di condotta</p>

Articolo 17 - PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

17.1 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni dinanzi all'organo collegiale competente, anche attraverso memorie scritte. Altresì deve essere invitato ad esporre i fatti chiunque sia stato testimone del caso in questione.

L'intera procedura viene dettagliatamente verbalizzata; il Dirigente Scolastico comunica alla famiglia il provvedimento e le motivazioni, come riportate nel verbale.

La mancata presenza dell'alunno alla seduta dell'organo collegiale e la mancata presentazione da parte dello stesso della memoria scritta verranno considerate come espressione della volontà di rinunciare definitivamente ad esercitare il proprio diritto di difesa.

17.2 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o chiunque vi abbia interesse, entro giorni 15 dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia (di cui all'art.18 del presente regolamento). Il ricorso all'Organo di Garanzia sospende la sanzione con effetto immediato.

In materia di ricorsi si può inoltre fare riferimento allo statuto degli studenti e delle studentesse (organo di Garanzia regionale art 18.2 del presente regolamento).

Articolo 18 - ORGANO DI GARANZIA

18.1 L'Organo di Garanzia (OG), eletto all'inizio di ogni anno scolastico, è composto da:

- Dirigente scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede;
- 1 docente, eletto dal Consiglio d'Istituto;
- 1 studente, eletto dal Comitato studentesco;
- 1 genitore, eletto dal Consiglio d'Istituto.

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento;
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza agli Organismi di Disciplina nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto).

Il ricorso all'O.G. avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell'O.G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'O.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'O.G. si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite. Le riunioni dell'O.G. devono almeno prevedere la presenza di 3 eletti per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'O.G. vengono prese a maggioranza e non è ammessa l'astensione.

18.2 (Impugnazioni: Organo di Garanzia regionale). Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento delle studentesse e degli studenti (DPR 21 novembre 2007, n. 235), anche contenuti nei Regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuolasecondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 19 - COLLOQUI CON IL DIRIGENTE

19.1 Gli studenti potranno conferire col Dirigente scolastico nell'intervallo o al termine delle lezioni purché dietro preavviso. Per circostanze di particolare urgenza e gravità gli studenti potranno chiedere, previa autorizzazione dell'insegnante dell'ora, un colloquio col Dirigente scolastico o un suo delegato anche durante le lezioni. In tal caso l'uscita dell'alunno/a dovrà essere annotata sul registro di classe.

Articolo 20 - REGOLE PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA

20.1 L'attività didattica viene programmata ogni anno a tre diversi livelli:

- 1) Coordinamento di dipartimento per la stesura del piano annuale di materia;
- 2) Consiglio di classe per la stesura del piano annuale dell'attività di classe;
- 3) Singolo docente per la programmazione annuale nell'ambito delle discipline e delle classi in cui insegna.

La didattica di ogni singolo insegnante sarà improntata al rispetto di quanto definito nel DPR 235/2007 e nel Patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 21 - PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLA VITA DELLA SCUOLA

21.1 (principi generali). Gli studenti sono chiamati a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola e alla tutela dell'ambiente scolastico. Lo svolgimento dell'attività didattica e formativa deve essere sempre caratterizzato da una collaborazione reale e costruttiva tra tutte le componenti scolastiche in esso coinvolte.

21.2 (propositività). Fermo restando che il diritto-dovere (e le connesse responsabilità) di progettare l'offerta didattica e formativa e di realizzarla concretamente nelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari compete alla componente docente in quanto professionalmente qualificata a farlo, gli studenti (e i genitori) possono avanzare agli organi collegiali proposte relative alla trattazione o all'approfondimento di problemi o tematiche che a loro giudizio risultino particolarmente motivanti o formative, in ambito curricolare ed extracurricolare.

21.3 (programmazione didattica). All'inizio dell'anno scolastico, ed ogni volta che risulti necessario, i docenti provvederanno ad illustrare sinteticamente alle classi le linee generali della propria programmazione di materia relativamente a obiettivi da raggiungere, argomenti da trattare, modalità di attuazione delle prove di verifica, criteri di valutazione e di attribuzione del voto.

21.4 (valutazione). Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che contenga indicazioni atte a favorire le capacità di autovalutazione e ad avviare il recupero delle lacune dimostrate. (cfr. Regolamento di Valutazione)

21.5 (informazione). Gli studenti hanno diritto ad essere informati - da parte del Dirigente scolastico o di docenti a ciò appositamente delegati - sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. La scelta delle modalità informative (avvisi, incontri, diffusione di materiale, risposta a quesiti, consulenza eccetera) verrà effettuata caso per caso dalla Presidenza, che potrà tenere conto di eventuali proposte in tal senso avanzate dai rappresentanti degli studenti.

21.6 (diritto di scelta). Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

21.7 (pagelle e altri documenti di valutazione). I genitori degli alunni minorenni dovranno dare conferma attraverso il registro elettronico di presa visione dei documenti di valutazione intermedia e finale.

Articolo 22 - PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA

22.1 (principi generali). La partecipazione propositiva dei genitori alla vita della scuola costituisce un importante contributo alla gestione qualitativa del servizio e alla risoluzione di eventuali problemi ad esso legati.

22.2 (colloqui scuola-famiglia). I genitori hanno diritto a ricevere puntuali informazioni sul rendimento scolastico dei propri figli e hanno parimenti il dovere di mantenere un rapporto

costruttivo con la scuola, fondato sullo scambio di informazioni.

Strumento ufficiale di comunicazione permanente con la famiglia è il registro elettronico.

Il registro elettronico riporta i voti assegnati nelle discipline, note o rilievi negativi sulla frequenza e il comportamento, circolari importanti per i genitori, calendario di ricevimento degli insegnanti e piattaforma per la prenotazione dei colloqui con il coordinatore di classe o con il singolo Docente.

2.3 (i colloqui). I colloqui con le famiglie avranno luogo secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio d'istituto sentito il parere del Collegio docenti e avranno lo scopo di promuovere la più ampia e fattiva collaborazione tra docenti e genitori. In caso di necessità i genitori hanno il diritto di chiedere incontri su appuntamento con i singoli docenti del consiglio di classe anche al di fuori dei momenti di ricevimento generale eventualmente fissati. Analogamente, in caso di necessità, i docenti potranno disporre la convocazione delle famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dell'alunno/a o altra modalità idonea.

I colloqui su appuntamento si effettuano di norma dall'inizio di novembre sino ad aprile con interruzione di circa un mese in occasione degli scrutini del primo quadrimestre.

I genitori potranno conferire con il Dirigente scolastico negli orari di ricevimento e su appuntamento.

Articolo 23 - DIRITTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DELLE PROPRIE OPINIONI

23.1 (affissione) In spazi appositamente approvati e a ciò riservati, gli studenti e gli operatori scolastici potranno esporre fogli o cartelli che siano espressione del proprio pensiero, fatto salvo il rispetto dei limiti alla libertà di espressione previsti dal Codice Penale e nel rispetto dei valori costituzionali. I fogli o cartelli di cui sopra dovranno sempre essere datati e firmati in modo leggibile dall'estensore o dagli estensori, pena l'immediata rimozione. Nel caso in cui essi siano espressione delle idee di un gruppo, almeno uno dei componenti deve depositare la propria firma in Presidenza.

L'affissione di qualsiasi foglio o cartello dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In caso di divieto di affissione è consentito il ricorso scritto entro cinque giorni al Consiglio di Garanzia.

23.2 (rimozione). I suddetti fogli o cartelli dovranno comunque venire rimossi, a cura degli autori, entro un mese dall'affissione o quando il messaggio in essi contenuto non sia più di stretta attualità. In caso di omissione, della rimozione si incaricherà la Presidenza. A nessuno è consentito danneggiare, imbrattare o rimuovere per intolleranza ideologica materiali regolarmente affissi negli spazi consentiti.

23.3 (divieti). All'interno dell'istituto non è consentito affiggere o distribuire avvisi economici di nessun tipo, fogli di giornale non prodotti all'interno dell'Istituto, volantini o manifesti di propaganda partitica.

23.4 (garanzie). La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dei diritti e della personalità altrui, non è sanzionabile, né direttamente né indirettamente.

Articolo 24 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

24.1 (principi generali). Le assemblee degli studenti e dei genitori possono essere di classe o di Istituto e costituiscono occasione di partecipazione democratica alla vita della scuola. La scuola promuove e tutela tale diritto alla partecipazione nelle forme e con le procedure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

24.2 (Assemblee studentesche di classe).

24.2.1 (diritto di assemblea). Con esclusione dell'ultimo mese di lezione, è consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca di classe al mese in orario scolastico per la durata massima di due ore; solo in casi di eccezionale e motivata urgenza il Dirigente scolastico potrà autorizzare, in deroga, lo svolgimento di una seconda assemblea nello stesso mese o nell'ultimo mese di lezione. È consentito tenere assemblee di classe al di fuori dell'orario di lezione, senza limitazione di numero e previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di classe possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

24.2.2 (convocazione e svolgimento). L'assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato dietro presentazione, da parte dei rappresentanti di classe e con almeno 5 giorni di preavviso, di richiesta scritta sull'apposito modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte e recare la firma del/degli insegnante/i nelle cui ore l'assemblea è prevista. L'assemblea deve essere tenuta ogni volta in un diverso giorno della settimana. All'assemblea di classe possono partecipare il Dirigente scolastico o un suo delegato e gli insegnanti del Consiglio di classe che lo desiderino. Anche per lo svolgimento delle assemblee di classe valgono le norme di comportamento e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

24.3 (Assemblee studentesche di Istituto)

24.3.1 (diritto di assemblea). Con esclusione dell'ultimo mese di lezione, è consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca di Istituto al mese in orario scolastico per una durata massima pari al numero di ore di lezione della mattinata; solo in casi di eccezionale e motivata urgenza il Dirigente scolastico potrà autorizzare, in deroga, lo svolgimento di una seconda assemblea nello stesso mese o nell'ultimo mese di lezione. È consentito tenere assemblee di Istituto al di fuori dell'orario di lezione, senza limitazione di numero e previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

24.3.2 (convocazione e svolgimento). L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta scritta della maggioranza del Comitato Studentesco o di almeno il 10% degli studenti, di cui obbligatoriamente metà della sede e metà della succursale. La richiesta scritta, indirizzata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, deve specificare la data di svolgimento e l'ordine del giorno dell'assemblea; deve recare inoltre i nominativi e le

credenziali di eventuali esperti esterni di cui si chiede di autorizzare l'intervento in assemblea e indicare i nomi degli studenti incaricati del servizio d'ordine. L'assemblea di Istituto deve essere tenuta ogni volta in un diverso giorno della settimana. Per esigenze logistiche e di sicurezza, data la mancanza di un'Aula magna, l'assemblea si svolgerà in locali messi a disposizione da scuole o enti, generalmente in due turni- uno per gli studenti della sede e uno per quelli della succursale - secondo modalità specifiche stabilite dalla Presidenza tramite apposita circolare indirizzata a tutte le componenti scolastiche.

I partecipanti ad assemblee non convocate secondo le procedure di legge e/o ad iniziative di qualsiasi genere che turbino il regolare svolgimento delle attività didattiche ed educative saranno passibili - in aggiunta alle sanzioni previste dalla legge - di provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

24.3.3 (partecipazione). All'assemblea di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti interessati. Durante lo svolgimento dell'assemblea di Istituto la normale attività didattica è sospesa: non è quindi consentito allontanarsi dall'edificio scolastico, aggirarsi nei corridoi e sostare nei bagni o in altri locali dell'Istituto. Nel caso in cui un'intera classe non intenda partecipare all'assemblea può svolgere lezione regolare dietro preavviso scritto, firmato da tutti gli alunni, alla Presidenza.

24.3.4 (vigilanza). All'assemblea di Istituto partecipa il Dirigente scolastico (o un suo delegato) con compiti di vigilanza e garanzia del corretto funzionamento della medesima. Il servizio d'ordine organizzato dagli studenti promotori collabora al raggiungimento di tale risultato ed è tenuto a seguire le istruzioni eventualmente impartite dal Dirigente scolastico (o dal suo delegato). In caso di impossibilità di svolgimento ordinato e civile dell'assemblea, il Dirigente scolastico (o il suo delegato) ha facoltà di sospendere la seduta. Durante lo svolgimento dell'assemblea i docenti rimangono a disposizione secondo il proprio orario di servizio; per garantire una più efficace vigilanza si auspica comunque la loro partecipazione all'assemblea. Anche per lo svolgimento delle assemblee di Istituto valgono le norme di comportamento e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

24.4 (assemblee dei genitori). Le assemblee dei genitori si riuniscono, anche in orari coincidenti con le lezioni, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici con preavviso di almeno 5 giorni. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti eventualmente invitati.

L'assemblea di classe dei genitori è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel Consiglio di classe. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea stessa, oppure della maggioranza del Comitato Genitori, oppure da 100 genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 genitori, 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 300 negli altri (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Onde favorire la partecipazione alle suddette assemblee, la Presidenza si impegna, su richiesta dei promotori, a comunicarne la data e l'ordine del giorno a tutti gli interessati. L'assemblea dei genitori elegge al proprio interno un presidente e si dota di uno specifico Regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. Qualsiasi disposizione contenuta nel suddetto Regolamento che risultasse in contrasto con la normativa vigente o con il presente Regolamento di Istituto è da ritenersi automaticamente nulla.

ARTICOLO 25 - ORGANI COLLEGIALI

25.1(principi generali). Gli organi collegiali costituiscono gli strumenti di autogoverno della scuola ed operano, secondo il proprio specifico ambito di intervento e le proprie prerogative, in un'ottica di collaborazione finalizzata all'erogazione di un servizio efficiente ed efficace.

25.2 (convocazione). L'avviso di convocazione degli organi collegiali, completo di ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In casi di particolare urgenza potranno essere convocate riunioni straordinarie anche in assenza del suddetto preavviso minimo.

25.3(Collegio docenti). Il Collegio dei Docenti definisce la programmazione didattico-educativa per l'anno in corso, con particolare riguardo alle iniziative a carattere sperimentale ed interdisciplinare, e delibera le iniziative didattiche, curricolari ed extracurricolari, di sua competenza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

25.4(Consiglio di classe). Il Consiglio di Classe si riunisce periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, in orario extrascolastico, su convocazione della Presidenza. Riunioni straordinarie possono venire indette dalla Presidenza su richiesta scritta del coordinatore di classe, oppure di almeno quattro docenti, oppure di almeno cinque membri del Consiglio stesso. Analoga procedura vale per le richieste di convocazione di assemblee di classe che prevedano la partecipazione dei genitori e degli studenti.

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore (nominato annualmente dalla Presidenza) e delibera la programmazione delle attività didattiche, curricolari ed integrative. La partecipazione a manifestazioni, spettacoli, visite guidate o altre iniziative simili durante l'orario scolastico deliberata dal Consiglio di classe è obbligatoria per ciascuno studente. In caso di difficoltà economiche, le famiglie possono chiedere al Consiglio di Istituto le relative sovvenzioni, seguendo la procedura prevista dal Regolamento dei viaggi di istruzione.

25.6(Consiglio di Istituto). Il Consiglio di Istituto si riunisce in orari non coincidenti con lo svolgimento delle lezioni per discutere e deliberare sui problemi di sua competenza, concernenti l'organizzazione della vita e delle attività della scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e hanno validità se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio di Istituto si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o per delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da consegnare agli interessati.

Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni e le sue deliberazioni sono vincolanti per l'intera comunità scolastica. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Istituto ha il diritto di chiedere il parere degli altri organi collegiali su argomenti specifici che possono rientrare nella sua competenza.

Articolo 26 - ACCESSO ALLA BIBLIOTECA, AI LABORATORI, ALLE PALESTRE E ALLE AULE SPECIALI

26.1 La biblioteca dell'Istituto, i laboratori e la palestra favoriscono l'integrazione dell'insegnamento ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare ed approfondire la cultura, di effettuare le esercitazioni programmate.

Annualmente, il Collegio dei docenti designa gli insegnanti "responsabili" della biblioteca e della palestra, i direttori dei laboratori.

Il funzionamento dei laboratori scientifici e della palestra viene, all'inizio dell'anno scolastico, opportunamente disciplinato, per un razionale e proficuo utilizzo degli stessi.

È consentito, previa richiesta, ai docenti, agli studenti ed ai loro familiari il prestito dei libri della biblioteca scolastica, con l'obbligo di riconsegnare i testi entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata restituzione, sarà addebitato al richiedente il costo del volume.

Articolo 27 - ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI

27.1(segreteria) L'accesso al servizio di Segreteria, in sede e in succursale, è consentito esclusivamente negli orari stabiliti dal Consiglio di Istituto e comunicati tramite affissione all'albo scolastico.

27.2(fotocopie) La fornitura delle fotocopie indispensabili per l'effettuazione di verifiche scritte o per l'attività didattica sarà garantita gratuitamente dalla scuola per opera di personale appositamente delegato dal Dirigente scolastico. Per usufruire di tale servizio è sufficiente che i docenti presentino richiesta scritta - con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista per l'utilizzo - compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo, che sarà vistato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Articolo 28 - UTILIZZO CELLULARI

È vietato l'uso del telefonino all'interno di tutte le strutture scolastiche. L'utilizzo del telefonino, salvo i casi di forza maggiore o di urgente necessità, è punito con sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque.

La trasmissione di dati sensibili o personali in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo è vietata e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque.

L'utilizzo del telefonino comporta il temporaneo ritiro dello stesso a cura del docente e la restituzione allo studente al termine delle lezioni, in caso di reiterazione, al genitore.

Dispositivi personali tipo tablet o smartphone potranno essere usati solo su richiesta dei docenti e sotto il loro diretto controllo, per attività didattiche particolari.

ARTICOLO 29 - SICUREZZA

29.1(principi generali). La tutela della sicurezza e della salubrità della scuola in quanto luogo di

studio e di lavoro è compito di ciascuna delle componenti scolastiche, in relazione al proprio ruolo e ai propri compiti. In particolare è dovere di tutti segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi fatto o circostanza che possa compromettere la sicurezza di tutti o parte degli operatori ed utenti della scuola

29.2(nomina responsabili). Il Dirigente scolastico nomina annualmente almeno un docente responsabile del coordinamento delle iniziative per la sicurezza per la sede e uno per la succursale, i quali sono incaricati di promuovere presso tutte le componenti scolastiche la conoscenza e la consapevolezza delle norme in materia.

Articolo 30 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente Regolamento ha carattere vincolante per tutte le componenti scolastiche, che sono chiamate paritariamente a rispettarlo e a garantirne il rispetto. Esso potrà essere modificato solo tramite delibera del Consiglio d'Istituto, al quale dovranno essere fatte pervenire eventuali proposte in tal senso.

Il Consiglio di Istituto si impegna pertanto a recepire tempestivamente le novità normative che dovessero comportare la necessità di integrare o modificare il presente Regolamento.

In caso di modifica del Regolamento saranno preventivamente interpellati il Collegio docenti, il Comitato Studentesco e il Comitato genitori, che avranno la possibilità di avanzare pareri, suggerimenti e proposte.